

- 1) **Aumento aliquota IVA dal 20% al 21% Decreto -legge del 13 agosto 2011 n. 138 legge n. 148 del 2011 a partire dal 17 settembre 2011**
- 2) **Territorialità delle prestazioni di servizi**
- 3) **Enti debitori IVA per acquisti di beni e servizi effettuati presso soggetti non residenti**
- 4) **Modello Intrastat, modello Intra 12 e Intra 13**
- 5) **Autorizzazioni ad effettuare operazioni comunitarie**
- 6) **Elenchi clienti e fornitori per pagamenti superiori a 3000 euro (spesometro)**
- 7) **Operazioni con soggetti stabiliti in paesi black list**
- 8) **Edilizia**

Decreto -legge del 13 agosto 2011 n. 138 legge n. 148 del 2011 Prevede.

- 1) **aliquota IVA ordinaria del 20% elevata al 21% (dal 17 settembre 2011)** e scorporo dei corrispettivi solo con il metodo matematico
L'aliquota del 21% si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici indicati ultimo comma articolo 6 non assumendo alcun rilievo la registrazione o meno della fattura emessa
- 2) **uso del contante solo per importo fino a 2.500 euro** (precedente limite euro 5.000 ; ridotto ora a 1000 euro dal decreto legge n. 201 del 6/12/2011- decreto salva Italia)
Se si supera questa somma devono essere utilizzati solamente mezzi "tracciabili" (assegni, moneta elettronica, bonifici ecc.).
- 3) **sospensione dell'iscrizione all'albo professionale per i soggetti iscritti** qualora commettano nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi. La sospensione va da tre giorni ad un mese.. In caso di recidiva, da quindici giorni a sei mesi.
Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell'esercizio dell'attività svolta in forma associata , la sospensione e' disposta nei confronti di tutti gli associati."
- 4) **obbligo di rilascio dello scontrino per gli stabilimenti balneari** -

Legge del 12 novembre 2011 n. 183

Articolo 14 - in vigore dal 1/1/2012

10. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili (bonifici, assegni, ri.ba (ricevuta bancaria), carte di credito, prepagate o di debito (bancomat) o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

Conseguentemente possono effettuare le liquidazioni e i versamenti trimestralmente (compreso il 4° trimestre entro il 16 febbraio) solo i contribuenti con ricavi fino a 400 mila per esercenti imprese di servizio e attività professionali ovvero fino a 700 mila per imprese esercenti altre attività (limiti fissati art 7 DL 70/2011)

Per contribuenti esercenti più attività senza distinta annotazione il limite 700 mila si applica per tutte le attività

Legge (Comunitaria 2010) approvata il 30 novembre 2011 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

1) **L'articolo 67 prevede la sospensione del pagamento dell'IVA in dogana** anche se i beni destinati a proseguire per altro Stato membro sono sottoposti nel territorio dello Stato a manipolazioni, previa autorizzazione doganale

2) **effettuazione nel momento della ultimazione** per i servizi generici (7 ter) scambiati con soggetto IVA non stabiliti (comunitari ed extracomunitari) e inoltre se di carattere periodico o continuativo alla data di maturazione dei corrispettivi e se continuative di periodo untrattuale (senza pagamento di corrispettivi parziali) al termine di ciascun anno solare

Così servizio di manutenzione reso da artigiano francese di durata ultrannuale (5 anni) a decorrere dal 1° aprile 2011 per euro 100.000. Si dovrà attendere il 1° aprile 2012 (per avere servizio ultrannuale) e poi al 31 dicembre stesso anno emettere una autofattura per il corrispettivo corrispondente ($100.000 : 60 \text{ mesi} = x : 21 \text{ mesi} = 35.000$)

3) **integrazione della fattura comunitaria per acquisti di servizi generici (art 7 ter)**

Il committente IVA nazionale deve integrare e registrare la fattura comunitaria (al pari degli acquisti comunitari di beni) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993,

In sostanza,

-) la fattura deve pervenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e se non arriva entro il successivo mese emettere autofattura

-) la registrazione (con integrazione fattura) va effettuata entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni e con riferimento al relativo mese

Per i servizi generici ricevuti da soggetto extracomunitario si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 633/72, emissione di autofattura (non oltre il momento di effettuazione dell'operazione) e successiva annotazione (nel registro dell'art 23 entro 15 giorni e con riferimento alla relativa data e nel registro dell'art 25 entro il 2° anno successivo a quello in cui è nata l'esigibilità)

4) **rimborsi infrannuali (o compensazione orizzontale)** anche per le lavorazioni e manutenzioni su beni mobili materiali, per trasporti di beni e operazioni accessorie ai trasporti e relative intermediazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti (comunitari e non comunitari) per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate nel trimestre

Aumento aliquota IVA dal 20% al 21% D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 legge n. 148 del 2011

L'aliquota del 20% è stata elevata al 21% per le operazioni effettuate o acquisite (interne, comunitari, importazioni, ecc) a decorrere dal 17 settembre 2011,

Occorre far riferimento all'articolo 6, (momento di effettuazione), 74 ter (agenzie di viaggio) 74 quater (spettacoli) del D.P.R. n. 633/72 e 39 D.L. 331/93 (per acquisti intracomunitari di beni, Anche per gli enti pubblici e gli altri enti di cui art 6 u.c. D.P.R. n. 633/1972 occorre far riferimento al momento di effettuazione dell'operazione e non anche alla registrazione della fattura (circolare 45/2011)

Non confondere momento di

-) effettuazione che è quello in cui l'operazione assume rilevanza ai fini IVA ed è uguale per tutti

-) esigibilità che è quello in cui sorge il diritto alla detrazione e il debito verso lo Stato. Per gli enti pubblici e per i soggetti che optano per l'IVA di cassa (volume di affari fino a 200 000) euro nasce al momento del pagamento del corrispettivo

Non confondere nemmeno tra cessioni di beni e prestazioni di servizio (diverso momento di effettuazione)

-) i beni realizzati in base ad un contratto d'opera o d'appalto sono considerati il risultato di una prestazione di servizio, e seguono dunque il criterio del pagamento.

-) i beni ceduti con posa in opera sono cessioni di beni e seguono il criterio della consegna,

Si è in presenza di una cessione di bene, quando l'esecuzione di lavori è diretta essenzialmente ad adattare il bene alle disposizioni del cliente o a consentirne la fruizione senza modificarne la natura, ed il momento di effettuazione è quello della consegna;

Si è in presenza di una prestazione di servizio quando la volontà delle parti è quella di realizzare con contratto di appalto o d'opera un prodotto nuovo rispetto al complesso dei materiali utilizzati, il momento di effettuazione è quello del pagamento.

Se prima degli eventi suindicati viene emessa o pagato il corrispettivo l'operazione si considera effettuata nei limiti dell'importo pagato o fatturato alla data del pagamento o della fattura

ALIQUOTA IVA 20% o 21% Momento effettuazione dell'operazione (cessioni e prestazioni) e per gli acquisti da soggetto non residente e per acquisti comunitari di beni e servizi

Operazione	Aliquota IVA momento effettuazione
vendita pacchetto turistico prima del 17/9 e a tale data il viaggio non è ancora iniziato e il pagamento è avvenuto in parte	rileva il momento di inizio del viaggio o pagamento integrale del corrispettivo IVA 21%
vendita prima del 17/9 di biglietti spettacolo teatrale che avrà luogo successivamente	rileva il momento di inizio dello spettacolo IVA21%
vendita abbonamenti con pagamento del corrispettivo prima del 17/9 per ingresso a manifestazione sportiva che avrà luogo successivamente	rileva per gli abbonamenti il momento del pagamento del corrispettivo IVA 20%
emissione nota di credito o di debito emessa dopo 17 settembre per errore di fatturazione per operazione effettuata prima	Rileva per le note di variazione l'aliquota IVA dell'operazione cui la variazione si riferisce IVA 20%
accertamento fiscale notificato nel 2014 per recupero IVA evasa su operazioni effettuate prima del 17/9/2011	Rileva aliquota IVA delle operazioni soggette ad accertamento IVA 20%
Ristorazione eseguita e documentata da fattura fiscale prima del 17/9 con pagamento effettuato dopo	Rileva il momento della fatturazione IVA20%
acquisto da paese comunitario di beni fatturati dal cedente prima del 17/9 ma consegnati all'acquirente dopo tale data e sia la ricezione della fattura che il pagamento avvengono dopo tale data	rileva la consegna del bene ovvero se antecedenti la data del pagamento o data ricezione fattura IVA21%
Cessione di beni immobili	alla stipula dell'atto
Cessione di beni mobili (anche con posa in opera)	alla consegna o la spedizione del bene
Riscatto del bene e contratti di leasing	al pagamento dei canoni periodici e al riscatto del bene aliquote IVA vigenti in tali momenti
Cessione di beni con effetti traslativi o costitutivi che si producono posteriormente; esempio vendita in prova, vendita con riserva di gradimento, conto deposito, conto visione)	Quando si producono i relativi effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione
Vendita con riserva di proprietà	Per i beni immobili, al momento della stipula mentre per i beni mobili al momento della consegna o spedizione
Locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti	alla stipula del contratto di locazione si assoggetta ad IVA l'intero valore del bene e si considerano poi esclusi i canoni successivi
Cessione di beni per atto di pubblica autorità	al pagamento del corrispettivo (indennità di esproprio)

Cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione (ad es di acqua, gas),	al pagamento del corrispettivo
Passaggi dal committente al commissionario di beni venduti in esecuzione di contratti di commissione	all'atto di vendita dei beni da parte del commissionario al terzo
Passaggi dal commissionario al committente di beni acquistati in esecuzione di contratti di commissione	Alla vendita del bene al committente
Beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa,	all'atto del prelievo dei beni
Prestazioni gratuite destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	Quando sono rese
Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori	all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione
Permuta di un bene immobile,(appartamenti da costruire) con cessione di un'area edificabile	alla stipula dell'atto relativo alla cessione dell'area anche per gli appartamenti da costruire
Prestazioni di servizi	al pagamento del corrispettivo
Prestazioni di servizi a carattere periodico o continuativo	alla fine del mese successivo a quello in cui sono rese
Acquisto di servizi comunitari generici effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo	al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni, in deroga alla regola generale che prevede il pagamento del corrispettivo
Pagamento di una caparra confirmatoria, o penitenziale	Quando le parti trasformano la caparra in acconto
Pagamento anticipato (acconto)	Al momento del pagamento
Pagamento del saldo	Al momento del pagamento
Cessione di beni il cui corrispettivo in base alla legge , usi commerciali, accordi contrattuali o economici collettivi , è commisurato a elementi non conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione	Entro il mese successivo a quello in cui tali elementi vengono resi noti o comunque viene determinato il prezzo
Consegna bene con fattura differita	Alla data della consegna del bene anche se fattura emessa entro il giorno 15 mese successivo
Fattura anticipata emessa il 16 settembre e consegna bene o pagamento corrispettivo in data successiva	Alla data fattura -abuso del diritto se non supportata da valide ragioni economiche e crea un indebito risparmio di imposta (circ 67/2007)
Corrispettivi	Data dell'incasso
Introiti a mezzo banca o posta	Nel momento in cui l'ente ha notizia dell'avvenuto accredito somma
importazioni	Momento accettazione dichiarazione doganale

Fattura differita al 20% o al 21%

Le consegne di beni effettuate a settembre in parte con la vecchia aliquota e in parte con la nuova possono essere riepilogate in unica fattura con corrispettivi distinti tra le due aliquote ovvero in due fatture distinte una per consegne di beni al 20% e l'altra per le consegne beni al 21%

L'emissione della fattura differita è consentita solo per le cessioni di beni, non anche per i servizi; conseguentemente per le consegne di beni realizzati in base a contratti di appalto o d'opera avvenute nelle prime due settimane di settembre 2011, non può essere emessa alcuna fattura differita,

Somministrazioni di acqua, luce, gas (circolare 45 del 12/10/2011) Nota di variazione Conguagli

Le eventuali note di variazione emesse nei confronti di clienti in sede di conguaglio devono essere assoggettate all'aliquota IVA della operazione originaria, Quindi l'aliquota da applicare deve tener conto del periodo di riferimento al quale il conguaglio si riferisce. Se nel periodo di riferimento è stata applicata per la maggior parte del tempo l'aliquota del 20% (per esempio conguaglio riferito al periodo luglio settembre) l'aliquota da applicare sarà del 20%, Nel caso in cui il periodo di riferimento cui si riferisce il conguaglio è settembre novembre l'aliquota da applicare sarà del 21%

Regolarizzazione Variazione aliquota IVA 21% (circolare 45 del 12/10/2011)

Per le fatture emessa con aliquota 20%, non è dovuta alcuna sanzione se il versamento è effettuato entro la data di liquidazione del mese o trimestre di riferimento. In tal caso l'eventuale tardiva emissione di fattura integrativa o annotazione del corrispettivo rappresenta violazione meramente formale non sanzionabile in quanto non incide sull'ammontare delle imposte dovute e non pregiudica l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria (circolare n. 180 del 10 luglio 1998)

La regolarizzazione con emissione di fattura integrativa dell'1% e con pagamento dei soli interessi può essere effettuata anche oltre i termini ordinari di liquidazione purchè

-) entro il 27 dicembre (data dell'acconto)

a) per i contribuenti mensili per le fatture emesse al 20% entro novembre 2011

b) per i contribuenti trimestrali per le fatture emesse al 20% entro settembre 2011

-) entro il 16 marzo 2012 (versamento IVA dichiarazione annuale)

a) per i contribuenti mensili per le fatture emesse al 20% nel mese di dicembre

b) per i contribuenti trimestrali per le fatture emesse al 20% nel 4° trimestre 2011

Regolarizzazione da parte acquirente se nota variazione non pervenuta

L'autofattura può essere emessa entro il 30/4/2012 (in luogo dei 30 giorni successivi alla registrazione della fattura originaria) L'obbligo della regolarizzazione per gli enti locali riguarda soltanto gli acquisti effettuati nell'ambito della attività commerciale; nessun obbligo di regolarizzazione, dunque, per gli acquisti utilizzati nell'ambito delle attività istituzionali.

Entro il 30 aprile 2012 occorre presentare all'Ufficio delle Entrate un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni ordinariamente previste per la fattura, con contestuale versamento della maggior imposta dovuta. L'Agenzia restituisce un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento per la successiva annotazione sul registro degli acquisti.

Territorialità delle prestazioni di servizio –

Regola generale: I servizi generici sono localizzate

- a) nel luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio se il committente è un soggetto privato
- b) nel luogo del committente se questi è un soggetto passivo stabilito ai fini IVA.

A tale regola generale sono previste delle deroghe, alcune di carattere generale ed altre relative allo status del committente privato

Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato = è

-) il soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero
-) gli enti identificati ai fini IVA (per opzione o per aver effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare superiore a 10.000 euro)
-) gli enti non commerciali (per gli acquisti effettuati sia di beni che di servizi, sia in ambito istituzionale che commerciale e indipendentemente dall'ammontare dell'acquisto effettuato)
-) la stabile organizzazione di soggetto non residente, limitatamente alle operazioni da essa effettuate o ricevute.

Il rappresentante fiscale e l'identificato diretto non sono soggetti stabiliti e non influenzano la territorialità dei servizi generici adempiono solamente agli obblighi relativi ad operazioni effettuate dal soggetto non residente (emissione e registrazione fatture emesse, registrazione fatture di acquisto, presentazione dichiarazione annuale IVA, versamento dell'IVA, richiesta di rimborso ecc)

Territorialità dei beni

Beni immobili	Nel luogo in cui si trova l'immobile
Beni mobili (nazionali, nazionalizzati, comunitari e vincolati al regime temporanea importazione)	Nel luogo in cui si trova il bene al momento della cessione
Beni installati montati e assiemati dal fornitore o per suo conto	Nel luogo in cui il bene viene installato, montato o assiemato (cessione interna)
Beni ceduti a passeggeri durante tratta di un trasporto comunitario.	Nel luogo in cui inizia la tratta del trasporto comunitario
Cessione di gas	Nel luogo in cui risiede l'acquirente se soggetto rivenditore ovvero ove consumato se acquirente non rivenditore

Territorialità dei servizi

Prestazioni generiche (7 ter)	Luogo del prestatore se committente soggetto privato Luogo del committente se committente soggetto passivo IVA
Trasporto a) comunitario di beni (7 sexies) b) non comunitario di beni (7 sexies) c) persone (7 quater)	-) a soggetto IVA – <i>luogo del committente</i> . -) a privato - luogo di partenza del trasporto -) a soggetto IVA - <i>luogo del committente</i> -) a privato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio Stato In proporzione distanza percorsa nel territorio dello Stato non rileva il committente (<i>per tutti</i>)

Lavoraz ,riparaz, manutenz su beni mobili materiali e operazioni accessorie a trasporto beni (carico,scarico art 7 sexies)	-) a soggetto IVA - luogo committente (non rileva luogo esecuzione e l'uscita dei beni dal territorio in cui eseguite) -) a privato – luogo esecuzione
Noleggio di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto (gru, macchine operatrici ecc) (7 septies)	-) a soggetto IVA – <i>luogo committente</i> -) a privato comunitario – luogo del prestatore -) a privato extracomunitario – luogo del committente
Intermediazioni su beni mobili comprese le intermediazioni alberghiere (7 sexies)	-) a soggetto . IVA – <i>luogo del committente</i> -) a privato – luogo di effettuazione operazione intermediata
Prestazioni su beni immobili, (perizie, agenzia, riparazioni, manutenzione, progettazione lavori, alloggi, alberghi e campeggi (7 quater)	Luogo in cui si trova il bene immobile (non rileva il committente o il prestatore) <u>(per tutti)</u>
Prestazioni sportive, culturali, artistiche,educative, ricreative, <u>scientifiche</u> , spese accessorie, fiere, esposizioni (7 ter)	Dall'1/1/2011– costituiscono prestazioni generiche luogo committente se soggetto IVA e del prestatore se committente privato Diritto di accesso quale biglietto di ingresso a dette manifestazioni è nel luogo di svolgimento dell'evento <u>(per tutti)</u>
a) ristorazione e catering	Luogo in cui sono eseguite <u>(per tutti)</u>
b) “ “ a bordo navi, aerei e treni del corso della tratta comunitaria (7 quater)	Luogo partenza del trasporto per la tratta comunitaria Se trasporto internazionale nel luogo in cui sono materialmente eseguite (acque o spazio aereo nazionale) <u>(per tutti)</u>
Pubblicità, <u>consulenza</u> , fornitura ed elaborazione dati, operazioni bancarie e assicurative	-) a soggetto IVA – <i>luogo del committente</i> -) a committente extracomunitario privato - luogo committente -) a committente privato comunitario – luogo del prestatore (non rileva il luogo di utilizzo come previsto, invece, dalla pre vigente normativa)
commercio elettronico (7 sexies)	-) rese da soggetto extra ce a privato comunitario – luogo committente -) rese da soggetto It a privato extracomunitario - luogo committente -) rese da IT a soggetto comunitario e viceversa = regola generale
Telecomunicazioni e teleradio diffusioni (7 sexies)	-) rese da soggetto extra ce a privato comunitario = luogo IT se utilizzo in Italia -) rese da soggetto comunitario a privato extracomunitario - luogo IT se utilizzo in Italia -) rese da IT a privato comunitario -luogo IT se utilizzo in territorio comunitario

<p>Noleggio leasing e locazione mezzi trasporto (7 quater e 7 sexies)</p>	<p>a) <u>a breve termine</u> – luogo in cui viene messo a disposizione il mezzo di trasporto unitamente al luogo di utilizzazione (7 quater) <i>(per tutti)</i> - se a disposizione. fuori ce - luogo IT se utilizzo in Italia - se a disposizione in ce - luogo della messa disposizione non rileva luogo dell' utilizzo - se a disposizione in IT luogo IT se utilizzo in territorio comunitario</p> <p>b) <u>a lungo termine</u> (7 sexies) (utilizzo per il privato) - a soggetto IVA - <i>luogo del committente</i> - a privato - se prestatore italiano-luogo IT -se utilizzo in territorio comunitario - se prestatore extrace - luogo IT (se utilizzo in IT) - se prestatore ce- (luogo prestatore) non rileva il luogo di utilizzo</p>
---	--

Enti pubblici debitori IVA per acquisti beni e servizi presso soggetti non residenti

Ai soli fini della territorialità dei servizi, per committente soggetto passivo IVA, si considera non più colui che acquista i beni e i servizi nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, ma ogni soggetto identificato ai fini IVA, nonché gli enti non soggetti identificati ai fini IVA, (per gli acquisti beni superiori a 10.000 euro o per opzione) e gli enti non commerciali a nulla rilevando la circostanza che gli acquisti stessi sia di beni che di servizi e siano effettuati nell'esercizio della attività commerciale o della attività istituzionale. ovvero siano di importo superiore o meno a 10.000 euro (Agenzia delle Entrate circolare n. 58 del 31/12/ 2009)

Ai soli fini della territorialità dei beni rileva, invece, solamente il luogo dove i beni stessi giungono a destinazione o dove vengono immessi in consumo

L'articolo 17 comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (*comunitari e non comunitari*) nei confronti di soggetti passivi identificati nel territorio dello Stato compresi gli enti non soggetti identificati e gli enti non commerciali (*per attività istituzionale e commerciale*) **sono adempiuti dai cessionari o committenti** (*anche in presenza di rappresentante fiscale o di identificato diretto nel territorio dello Stato del soggetto non residente*)
Esempio consulenza, manutenzione su bene immobile, trasporto persone nel territorio dello Stato rese a ente non commerciale nell'ambito istituzionale è operazione rilevante nel territorio dello Stato e deve essere autofatturata da parte dell'ente stesso, anche in presenza di rappresentante fiscale o identificato diretto del soggetto non residente . Qualora si riceva fattura con IVA emessa da rappresentante fiscale la stessa deve essere restituita (e non annotata nei registri IVA) in quanto il debitore dell'imposta è l'ente pubblico il quale deve emettere autofattura (se fornitore extracomunitario) ovvero integrare la fattura (se fornitore comunitario)

I servizi generici resi da soggetti IVA nazionali direttamente a committenti soggetti IVA non residenti sono fuori campo di applicazione dell'IVA (con fattura se committente IVA comunitario e senza fattura se committente extracomunitario) anche se il committente non residente ha nominato un rappresentante fiscale ovvero si sia identificato direttamente nel territorio dello Stato

Tabella: Enti non commerciali = Adempimenti previsti per acquisti intracomunitari di beni (DL 331 del 1993) e per gli acquisti di servizi generici comunitari (7 ter) (DPR.633/72 art. 17)

Attività istituzionale	Attività commerciale
-) comunicare il numero di partita IVA al fornitore comunitario,	-) idem
-) numerare ed integrare la fattura comunitaria ricevuta con applicazione dell'IVA con la medesima aliquota o regime impositivo previsto per analoga operazione interna, (articolo 46)	-) idem
-) emettere autofattura, se la fattura comunitaria non perviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, (articolo 46)	-) idem
-) annotare la fattura comunitaria ricevuta <u>entro il mese successivo</u> a quello in cui è pervenuta e le autofatture emesse entro stesso mese di emissione in un registro di acquisti intracomunitari appositamente istituito.(art. 47)	-) annotare la fattura comunitaria ricevuta, distintamente, nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti.(articoli 23 e 25), <u>entro il mese di ricevimento</u> , ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Le auto fatture emesse vanno annotate entro lo stesso mese di emissione (articolo 47)
-) presentare in via telematica entro ciascun mese alla Agenzia Entrate, una dichiarazione concernente gli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, (INTRA 12), e versare l'IVA dovuta con il modello F24 entro lo stesso termine di scadenza (art. 49) L'IVA dovuta su acquisti effettuati nell'ambito della attività istituzionale non può essere compensata con il credito IVA derivante dall'attività commerciale	-) liquidare e detrarre l'imposta, se ne ricorrono i presupposti, e determinare l'IVA dovuta, nell'ambito delle liquidazioni periodiche
-) presentare il modello INTRASTAT degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi generici imponibili effettuati. con riferimento al mese di registrazione delle fatture (circolare n. 134 del 5 agosto 1994).	-) idem

Tabella : Enti non commerciali = Adempimenti previsti per gli acquisti effettuati presso soggetti non residenti di beni esistenti nel territorio dello Stato e di servizi rilevanti nel territorio dello Stato (D.P.R. n. 633 del 1972)

Attività istituzionale	Attività commerciale
-) comunicare il numero di partita IVA al fornitore comunitario, o non comunitario	-) idem
-) <u>emettere autofattura</u> in unico esemplare con applicazione dell'aliquota Iva o regime di non imponibilità o di esenzione previsto per analoga operazione interna	-) idem
-) annotare l'autofattura emessa in registro <u>appositamente istituito</u> . Entro lo stesso mese di emissione	-) annotare l'autofattura emessa, distintamente, nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi e nel registro degli acquisti di cui agli <u>articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972</u> .,l'annotazione deve essere effettuata nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dalla data di emissione e con riferimento alla relativa data, e nel registro degli acquisti entro il termine di scadenza previsto per l'esercizio della detrazione IVA. (al più tardi nella dichiarazione annuale relativa al 2° anno
-)presentare Intra 12 entro ciascun mese, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, concernente gli acquisti di beni e di servizi effettuati presso soggetti non residenti (comunitari e non comunitari), registrati nel mese precedente, e versare entro lo stesso termine di scadenza l'IVA complessivamente dovuta con F24.	

<p>L'IVA dovuta su acquisti effettuati nell'ambito della attività istituzionale non può essere compensata con il credito IVA derivante dall'attività commerciale</p> <p>-) non occorre presentare (modello Intrastat),</p>	<p>successivo a quello in cui è nata l'esigibilità</p> <p>-) liquidare l'imposta periodica e provvedere alla sua detrazione se ne ricorrono i presupposti,</p> <p>-) idem</p>
--	---

Cambio destinazione del bene o servizio acquisito L'acquisto per finalità istituzionali o commerciali deve valutarsi solo in base alle circostanze esistenti al momento di effettuazione dell'acquisto e non assume alcuna rilevanza i cambiamenti di destinazione che avvengono successivamente. Pagamento di acconto e di saldo sono due momenti differenti di effettuazione dell'operazione. Si può così verificare che all'atto del pagamento dell'acconto vi sia un uso istituzionale e al pagamento del saldo un uso commerciale

Acquisti comunitari registrazione unica risoluzione n. 144 del 8/9/1999 Può essere adottato un apposito registro sezionale per gli acquisti intracomunitari, che assolve la funzione e riassume in se la duplice veste formale sia del registro di cui all'art. 23, che di quello di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. purchè si annotino in detto registro esclusivamente le fatture relative ad acquisti intracomunitari e che gli importi complessivi dei corrispettivi e dell'imposta risultanti dal medesimo registro sezionale siano poi riportati nel registro riepilogativo secondo quanto indicato al punto 10.1 della Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994.

Autorizzazioni ad effettuare operazioni comunitarie (tutte)

I soggetti IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di beni e di servizi (acquisti e cessioni, attività istituzionale e commerciale e indipendentemente dall'importo non essendo prevista alcuna soglia minima) devono comunicare tale volontà all'Agenzia delle Entrate (art 21 del D.L. 31/5/ 2010 n. 78,)

L'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione contenente detta volontà autorizza il contribuente ad effettuare le operazioni intracomunitarie, ovvero emette un provvedimento di diniego che può essere impugnato dinanzi alle Commissioni tributarie competenti ai sensi del decreto legislativo n. 546 del 1992, entro 60 giorni dalla data di notificazione

L'autorizzazione ad effettuare operazioni comunitarie può essere richiesta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, (direttamente ovvero tramite raccomandata), mentre l'eventuale domanda di revoca deve essere presentata esclusivamente all'ufficio al quale è stata chiesta la iniziale di autorizzazione

Il provvedimento di diniego o di revoca decorre dalla data del provvedimento stesso e non dalla sua notifica al contribuente per cui può verificarsi l'effettuazione in buona fede di operazioni comunitarie che diventerebbero successivamente irregolari

Il soggetto IVA che manifesta tale volontà non può nei 30 giorni successivi alla richiesta porre in essere alcuna operazione comunitaria, può effettuare solamente operazioni interne.

Solo i contribuenti autorizzati e inseriti nella banca dati VIES possono operare con gli altri paese comunitari

In mancanza dell'iscrizione nella detta banca dati VIES,

-) il fornitore comunitario applicherà l'IVA del suo paese non avendo un numero di partita IVA abilitato dell'acquirente. L'IVA pagata peraltro non è recuperabile in quanto operazione non rilevante nel territorio comunitario cedente (corte Giustizia 15 marzo 2007 c. 35/05)

-) l'Amministrazione finanziaria esigerà, altresì, dal committente soggetto IVA nazionale l'imposta dovuta. L'acquirente è pur sempre un soggetto IVA ed il non aver richiesto l'iscrizione al sistema Vies non fa venir meno lo status di soggetto IVA committente. Così ad esempio un comune non iscritto nella banca dati VIES qualora acquisti un servizio generico da prestatore comunitario dovrà pagare l'IVA nel paese del prestatore non recuperabile e poi anche l'IVA nel proprio paese

L'Agenzia delle Entrate sconsiglia ai soggetti IVA, estranei all'operatività comunitaria, di presentare richieste di iscrizione solo cautelative e ciò in quanto l'inserimento nell'archivio comporta una maggiore esposizione alle verifiche fiscali.

Modelli INTRASTAT

I modelli INTRASTAT, a decorrere dal 1° gennaio 2010, devono essere presentati per gli acquisti e le cessioni intracomunitarie di beni e di servizi generici scambiati con soggetti IVA comunitari, imponibili nel paese del committente soggetto

Periodicità dell'elenco

-) trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e nel trimestre in corso, per ciascuna categoria di operazione, (acquisti di beni e acquisti di servizi ovvero cessioni di beni ed effettuazioni di servizi), un importo trimestrale per ogni singola tipologia di operazione non superiore a 50.000 euro

-) mensile per i soggetti che non si trovano nelle condizioni predette.

Per esempio se si supera la soglia di 50.000 euro per acquisti di servizi generici deve essere presentato l'elenco della categoria acquisti (beni e servizi) con periodicità mensile, fermo restando periodicità trimestrale per le cessioni di beni e per l'effettuazione di servizi

Se si supera la soglia nel corso del trimestre occorre presentare l'elenco mensile a partire dal mese successivo a quello di superamento e presentare altro elenco per i mesi in cui non si è superato il limite, entro il termine di scadenza previsto per il mese in cui si è superata la soglia. Così ad esempio se la soglia di 50.000 euro relativa agli acquisti di servizi comunitari è stata superata nel corso del 1° trimestre nel mese di febbraio occorrerà presentare l'elenco mensile di marzo alla naturale scadenza del 25 aprile e, distintamente l'elenco relativo ai mesi di gennaio e di febbraio entro il 25 marzo (scadenza relativa al mese del superamento)

Superata la soglia il modello intrastat deve essere presentato mensilmente per almeno 4 trimestri consecutivi. Se questi trascorrono sotto soglia l'elenco tornerà ad essere trimestrale

I modelli Intrastat vanno presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre)

Se in un periodo (mese o trimestre) non viene effettuata alcuna operazione non sussiste l'obbligo di presentazione del modello INTRASTAT

Contenuto degli elenchi Gli elenchi *si compongono di*

-) una parte fiscale (obbligatoria per tutti e comprende le colonne da 1 a 6 – la colonna 5 è obbligatoria nel solo caso di operazioni triangolari)

-) una parte statistica (comprendente le colonne 1 e da 5 a 13) da compilare solo dai soggetti con periodicità mensile. I contribuenti che optano per la periodicità mensile (valevole per l'intero anno) non sono obbligati a compilare la parte statistica che è riservata solo ai "mensili per natura".

I soggetti che hanno realizzato nell'anno solare precedente, o in corso d'inizio attività di scambi intracomunitari presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle cessioni o degli acquisti superiore a euro 20.000.000 devono indicare nella parte statistica anche i *dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto*

Negli elenchi riepilogativi devono essere indicati solamente :

-) acquisti e cessioni intracomunitarie di beni

-) servizi generici (art 7 ter) scambiati con soggetti IVA comunitari imponibili nel paese del committente

Modello INTRA 12 (attività istituzionale) e versamento dell' IVA Il modello INTRA 12 deve essere presentato dagli enti non soggetti, agricoltori esonerati e dagli enti non commerciali per determinare l'IVA dovuta relativamente a tutti gli acquisti di beni e di servizi (interni e comunitari) rilevanti nel territorio dello Stato effettuati nell'ambito della attività istituzionale presso soggetti non residenti indipendentemente dall'ammontare dell'acquisto.

Il modello INTRA 12 deve essere presentato entro il mese successivo a quello della registrazione della fattura di acquisto per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato all'Agenzia delle Entrate ed entro la stessa data di presentazione versare l'IVA dovuta

Il modello Intra 12 si considera tempestivamente presentato anche se, presentato nei termini di scadenza, viene scartato dal sistema informativo, purchè ritrasmesso entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta il motivo dello scarto.

Modello INTRA 13 (enti non soggetti)

Il modello INTRA 13 viene presentato solamente dagli enti non soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di beni entro la soglia annua di 10.000 euro, e che non hanno optato per la tassazione in Italia, L'IVA in tale caso è dovuta nello Stato membro del soggetto cedente

Gli enti non commerciali già identificati ai fini IVA non devono presentare alcun modello INTRA 13

Al superamento della soglia di 10.000 euro o in caso di opzione per la tassazione in Italia l'ente non soggetto deve richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA presentando all'Agenzia delle Entrate il modello anagrafico AA7

Nell'ammontare dei 10.000 euro rilevano soltanto gli acquisti intracomunitari di beni e non anche gli acquisti di servizi (circolare 12 /2010).

Con l'attribuzione del numero di partita IVA l'Ente diventa a tutti gli effetti un soggetto committente/cessionario identificato ai fini IVA e, come tale è debitore dell'imposta per tutti gli acquisti di beni (comunitari o esistenti nel territorio dello Stato) e per gli acquisti di tutti i servizi (generici e derogatori) effettuati presso soggetti IVA non residenti (comunitari e non comunitari), rilevanti nel territorio dello Stato

7) Spesometro Elenco clienti e fornitori Esonero per i Comuni

L'art 21 D.L. n. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro (con fattura al netto dell'IVA) o 3.600 (con corrispettivo al lordo dell'IVA)

Le operazioni da comunicare sono

-) tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA (acquisti e cessioni di beni e di servizi)
-) effettuate nell'ambito della attività commerciale
-) con i privati (se non pagano con carte di credito) e con i soggetti IVA (indipendentemente dal mezzo di pagamento) nazionali, comunitari ed extracomunitari

La comunicazione deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in forma analitica e in via telematica all'Agenzia delle Entrate anche tramite soggetti abilitati. Non è stato predisposto alcun modello con le relative istruzioni di compilazione, ma è stato predisposto un tracciato informatico per l'invio telematico

-) **Per l'anno 2010** devono essere comunicate solamente le operazioni rilevanti ai fini IVA soggette a fatturazione e di importo pari o superiore a 25.000 (al netto dell'IVA). Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 16 /7/ 2011 l'originario termine di scadenza del 31 ottobre 2011 è stato prorogato al 31 dicembre 2011

-) **Per l'anno 2011 (da gennaio a giugno)** (solamente le operazioni rilevanti ai fini IVA e fatturate di importo pari o superiore a 3.000 euro (per obbligo o per scelta)

-) **per l'anno 2011 (dal 1° luglio)** tutte le operazioni effettuate sopra soglia (3.000 o 3.600), anche se effettuate nei confronti di privati (escluse quelle pagate con carte di credito) e anche se non soggette all'obbligo di emissione della fattura.

Soggetti esonerati dall'obbligo della comunicazione

-) **i contribuenti minimi in franchigia** a condizione che in corso di anno non vengano superati i limiti previsti per l'applicazione del regime speciale

-) **Le Amministrazioni pubbliche** Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia entrate del 21 giugno 2011 sono esclusi dalla presentazione dello spesometro lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico (tra cui le comunità montane, le università, gli enti di ricerca, le ASL, l'INPS e l'INAIL

Spesometro :

Soggette ad obbligo di comunicazione	Non soggette ad obbligo di comunicazione (dati e informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria)
Le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell'ambito della attività commerciale nei confronti di soggetti IVA (non rileva il mezzo di pagamento) nonché privati ma solo se pagamento con mezzi diversi da carte credito	-) importazioni (art 67) -) le esportazioni articolo 8 lettera a) e b) -) privati che effettuano pagamenti con mezzi tracciabili -) le operazioni non soggette
le esportazioni indirette (ad esportatore abituale) anche se si deve comunicare la dichiarazione di intenti all'Agenzia Entrate (articolo 8 bis) e le cessioni di beni al promotore della triangolare comunitaria interna ancorché non imponibili (art 58 d.l. n. 331/93)	-) assicurazioni, contratti di utenze, gas, acqua, luce) soggette alla comunicazione alla anagrafe tributaria (art 7 DPR 605/73) -) operazioni riguardanti i beni immobili -) Passaggi interni di beni tra attività separate ancorché assoggettate ad obbligo di fattura
le cessioni o gli acquisti di autoveicoli nonostante il particolare regime pubblicistico a cui sono assoggettati e ciò in considerazione del fatto che dette operazioni non costituiscono oggetto di monitoraggio da parte dell'anagrafe tributaria -art 7 DPR 605/73	-) le operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni beni e servizi già indicate nel modello Intrastat) -) Le operazioni già indicate nell'elenco black list .

Condizioni contrattuali Ai fini della determinazione della soglia si deve fare riferimento ai corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali. Quindi se nel contratto viene previsto un importo complessivo dovuto di 4.000 euro, per il quale viene emessa una prima fattura in acconto per un importo di 2.000 euro e nell'anno successivo altra fattura a saldo di 2.000, l'operazione deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria in quanto la stessa deve essere considerata nel suo complesso anche se l'operazione e la comunicazione riguarderanno, poi, due periodi di imposta diversi (circolare n. 24 del 2011)

Prestazioni periodiche o continuative il limite di 3.000 euro va riferito all'importo complessivo del contratto

Fattura differita Ai fini della soglia dei 3.000 euro deve essere considerato l'intero importo della fattura, che è il documento che rappresenta l'operazione oggetto di comunicazione e non dell'importo della singola cessione documentata da documento di trasporto

Fattura contestata l'operazione va segnalata per ciascuno dei contestatari. Per il superamento della soglia (3.000 euro) si fa riferimento all'importo totale della fattura

Note di variazioni l'operazione originaria effettuata nel 2012 di ammontare di 2000 euro non è rilevante per la comunicazione 2012. Nel 2013 per effetto nota variazione in aumento di 1600 euro l'importo complessivo supera il limite e la segnalazione per il 2013 riguarda solo importo di 1600 euro

Sanzione in caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri si applica sanzione da 258 a 2.065 euro

La comunicazione può sempre essere rettificata ed integrata entro 30 giorni dalla scadenza senza alcuna sanzione. (agevolazione non valida in caso di omessa presentazione della comunicazione)

Scaduti gli ulteriori 30 giorni è sempre possibile ricorrere al ravvedimento operoso con riduzione della sanzione a 1/8 (32,25 euro) entro un anno dalla violazione (circolare n. 24 del 2011)

Operazioni con soggetti stabiliti in paesi black list (escluse attività istituzionali)

L'articolo 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, al fine di contrastare le frodi fiscali in materia di IVA, ha introdotto l'obbligo di comunicare in forma telematica, all'Agenzia delle Entrate

-) tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (non rileva l'importo, né il regime impositivo (imponibili, non imponibili, esente o non soggette) rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato

-) i servizi generici a committenti extracomunitari non soggetti a fatturazione

-) scambiati con operatori economici stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata c.d. black list (D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2000) per rimanere in Europa rientrano tra detti paesi tra gli altri il Lussemburgo, e il Principato di Monaco (paesi anche comunitari), nonché le isole di Man, la Svizzera, San Marino, Gibilterra, Andorra, il Liechtenstein)

Sono escluse dalla black list le operazioni effettuate nell'ambito delle attività istituzionali degli enti non commerciali Circolare n. 28 del 2010

Ai fini della inclusione delle operazioni nella Black list

-) **Il Rappresentante e l'identificato diretto non rilevano** = Rileva solo dove è stabilito il soggetto rappresentato (se questi è stabilito in un paese in black list l'operazione va sempre comunicata).

-) **Il paese da dove provengono o dove sono destinati i beni, non rileva** = Rileva solo dove è stabilito il soggetto cedente o acquirente. Così beni inviati o provenienti da Hong Kong non si indicano se cedente o acquirente stabiliti in un paese non in black list

-) **le operazioni compiute dalla stabile organizzazione direttamente nel territorio di paesi a fiscalità agevolata (Emirati Arabi Uniti) Rilevano** in quanto da un punto di vista economico, la stabile organizzazione agisce nell'interesse della casa madre, soggetto passivo d'imposta residente in Italia.

Tabella Black list

Non vanno indicate	Vanno indicate
Le operazioni escluse da IVA quali Le cessioni gratuite di beni non di propria produzione o commercio, cessioni di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, spese anticipate in nome e per conto	le importazioni di beni acquistati da fornitori soggetti IVA residenti in paesi in black list, non rileva il paese di provenienza dei beni. Si indicano anche se importazione effettuata da esportatore abituale che presenta lettera di intenti le esportazioni beni a soggetto IVA residente in un paese in black list, non rileva il luogo di destinazione dei beni
Le prestazioni di servizi generici resi a committenti soggetti IVA non residenti in Paesi in black list	le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute con soggetti economici stabiliti in paesi black list
Le operazioni fatte e ricevute con rappresentanti fiscali nominati in un paese in black list, qualora soggetto rappresentato non ha sede in un paese in black list	le operazioni fatte e ricevute con un rappresentante fiscale nominato in un paese non in black list, se il soggetto rappresentato ha sede in un paese black list
Le importazioni e le esportazioni di beni provenienti o destinati in paesi in black list (esempio Svizzera) se il fornitore o l'acquirente è un soggetto stabilito in un paese non in black list (esempio Francia)	le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggette a vigilanza doganale (soggette ad obbligo di fatturazione) se cedute a soggetto stabilito in un paese in black list
Le operazioni effettuate nei confronti di privati, di enti non identificati o di enti non commerciali relativamente alla attività istituzionale	I commercianti al minuto e gli altri soggetti che effettuate operazioni nei confronti di operatore residenti in paesi black list con emissione di fattura (facoltativa o obbligatoria). Non devono presentare alcun elenco se operazioni certificate con scontrino e ricevuta fiscale

Compilazione e presentazione della comunicazione Black list (D.M. 30 marzo 2010)

L'obbligo della comunicazione riguarda le operazioni realizzate

-) a partire dal 1° luglio 2010 (D.M. 5 agosto 2010) e

-) a partire dal 1° settembre 2010 per i servizi generici non territoriali scambiati con soggetti IVA (residenti in Paesi black list)

L'elenco deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate per via telematica, direttamente o tramite soggetto abilitato, entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale). Il modello per la comunicazione è stato approvato con provvedimento del Direttore Agenzia Entrate del 28 maggio 2010

Si può rettificare o integrare la comunicazione già presentata, presentando entro il mese successivo alla scadenza (senza il pagamento di alcuna sanzione) una nuova comunicazione completa in tutte le sue parti, barrando sul frontespizio la casella comunicazione integrativa

Scaduti i 30 giorni si può sempre ricorrere al ravvedimento operoso con riduzione della sanzione a 1/8 (euro 64) entro un anno dalla data della violazione commessa

Periodicità di presentazione del modello di comunicazione Black list

-) trimestrale per i soggetti che hanno realizzato nei 4 trimestri precedenti e nel trimestre in corso e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni rese, acquisti di beni, prestazioni ricevute) un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro

-) mensili per i soggetti che non si trovano nelle predette condizioni (D.M. 30/3/2010)

Il superamento della soglia anche per una sola categoria di operazione determina l'obbligo di presentare mensilmente l'elenco anche per le altre categorie per le quali la soglia non è stata superata

Se la soglia viene superata nel corso di un trimestre la presentazione del modello è mensile a partire dallo stesso mese del superamento della soglia. Così un contribuente che supera la soglia nel mese di maggio deve presentare l'elenco relativo a maggio entro il 30 giugno ed entro il 31 maggio deve presentare l'elenco relativo al mese di aprile barrando l'apposita casella variazione di periodicità

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri trasmettono l'elenco trimestralmente, sempre che si trovino sotto soglia nei trimestri stessi.

Le sanzioni

In caso di omessa o presentazione dell'elenco con dati inesatti o incompleti si applica la sanzione da un minimo di 516 a un massimo di 4,130

Si può effettuare il ravvedimento operoso, presentando una comunicazione correttiva e versando entro un anno dall'omissione o dall'errore la sanzione ridotta a 1/8 del minimo (euro 64)

Status di operatore economico in paese black list

Al fine di verificare lo status di operatore economico extracomunitario è necessario

1) il certificato o numero identificativo rilasciato dalle autorità fiscali competenti che attestino lo svolgimento di una attività economica imprenditoriale, o professionale

2) una dichiarazione della controparte che attesti lo svolgimento di una attività economica imprenditoriale, o professionale

EDILIZIA

Il regime Iva nell'edilizia può essere suddiviso in:

- **costruzione e cessione di opere di urbanizzazione (primarie e secondarie) e di edifici assimilati ai fabbricati Tupini;** aliquota IVA 10% Tabella A) parte terza n. 127–quinquies, aliquota 10%
- **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa (articolo 31 lettere a) e b) del decreto legge n. 457 del 1978 Aliquota IVA 10% Legge 22 dicembre 2008 n. 203 e tabella A) parte III n. 127 duodecies**
- **gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica;** aliquota IVA del 10% a prescindere dalla tipologia di edificio oggetto d'intervento tabella A) parte III n. 127 quaterdecies

Edifici assimilati ai fabbricati Tupini (abitazioni non di lusso) (art. 13 legge n. 408 del 1949)

Sono gli edifici idonei ad ospitare collettività e comprendono gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, case di cura, sanatori, ricoveri e case di riposo, colonie climatiche, collegi, pensionati, asili infantili, orfanotrofi, carceri, monasteri, conventi.

Alle cessioni e agli appalti relativi alla loro costruzione e alle cessioni di tali fabbricati si applica l'aliquota IVA del 10%

Non è richiesto il requisito della stabile residenza

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Sono le opere indicate nell'art 4 della legge n. 847/1964 integrato dall'art 44 legge n. 865/1971. L'elenco è esaustivo e non semplificativo.

Alle cessioni si applica l'aliquota IVA del 10% punto n. 127 quinquies) tabella A) parte III. Norma oggettiva. Non rileva il committente o il cedente.

Agli appalti relativi alla costruzione si applica l'aliquota IVA del 10% n. 127 septies

Alle cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorati, forniti per la costruzione si applica l'aliquota IVA del 10% (n. 127 sexies)

L'aliquota IVA del 10% non si applica alle progettazioni anche se imprescindibili e assolutamente necessarie alla realizzazione dell'opera (R.M. 52 del 18/2/08)

Opere urbanizzazione primaria = sono le opere volte a garantire le condizioni minime di abitabilità e la cui mancanza impedisce l'utilizzazione dell'edificio e si considerano tali -)le strade residenziali, -)gli spazi di sosta o di parcheggio,-) le fognature, -) la rete idrica,-) le reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas,-) la pubblica illuminazione -) gli spazi di verde attrezzato

Le strade residenziali Sono le strade realizzate in funzione di un centro abitato costruito o costruendo. Non si considerano tali le strade statali o provinciali, quelle di grande scorrimento e quelle interpoderali. Per beneficiare della agevolazione non è necessario che siano urbane in senso stretto essendo sufficiente che esse conservino la loro caratteristica di opere al servizio urbano

I lavori su strade preesistenti quali lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione, manutenzione ecc.. rappresentano migliorie o modifiche delle opere stesse con applicazione dell'IVA del 21%. Solo sulla costruzione o sugli ampliamenti si applica aliquota IVA del 10% (risoluzione n. 202 del 19/5/2008 e circolare n. 26 del 12 maggio 1990)

La costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali lungo strade provinciali e/o comunali che attraversano centri abitati, costituiscono parte integrante delle strade e, pertanto, se realizzate su strade residenziali sono assoggettate ad IVA del 10%. L'aliquota agevolata è concessa anche nell'ipotesi in cui i vialetti pedonali e i marciapiedi vengono realizzati successivamente alla costruzione della strada in quanto costituiscono un completamento dell'opera di urbanizzazione primaria. (risoluzione del 3.11.81, n. 332592)

Spazi di sosta o di parcheggio Sono da ricomprendere non soltanto le aree di superficie destinate a detti usi, ma anche le opere costituite a più piani o livelli, sotterranei o sopra terra, aventi la medesima funzione. (Risoluzione del 14.07.87, n. 8)

La rete idrica E' l'insieme di tutte le condutture e le opere poste al di fuori del tessuto urbano, che consentono l'approvvigionamento idrico della rete esistente nel tessuto urbano, quali gli acquedotti e le connesse opere costituite da serbatoi, impianti piezometrici ed analoghe strutture, restando escluse soltanto quelle opere che non possono essere comprese nel concetto di rete idrica, quali ad esempio, gli impianti di captazione, i bacini artificiali e le relative dighe di contenimento. (Circolare del 24.10.90, n. 69)

Impianti cimiteriali Sono le aree destinate a diversi tipi di sepoltura, vie di accesso, zone di parcheggio, spazi e viali destinati al traffico interno, costruzioni accessorie quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del custode, manufatti per sepoltura, aree costruzione e ampliamento cimiteri (parificati alle opere di urbanizzazione primaria dall'art. 26-bis. DI 415/89) La costruzione di una cappella per sepoltura da parte di un privato beneficia dell'Iva agevolata (Risoluzione 24.04.92, n. 430377)

opere urbanizzazione secondaria = sono le opere pubbliche o di pubblica utilità ovvero privata volte a migliorare la vivibilità di un intero quartiere e si considerano tali -) gli asili nido, le scuole materne e le scuole dell'obbligo,-) i mercati di quartiere, -) le delegazioni comunali, -) le chiese ed altri edifici di culto, -) gli impianti sportivi di quartiere, -) i centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, -) le aree verdi di quartiere, -) le linee di trasporto metropolitane, tranviarie e le altre linee di trasporto ad impianto fisso-) gli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie

Le sedi *comunali* non possono essere equiparate alle delegazioni comunali e quindi IVA ordinaria

Impianti sportivi di quartiere il termine "quartiere" va inteso in senso allargato come impianto utilizzato dalla intera popolazione di un centro abitato (risoluzione 12/10/2001 n. 157) Così la realizzazione di una piscina o di qualsiasi altro impianto sportivo rientra tra gli impianti di quartiere se destinato ad uso pubblico e non limitato ad una sola categoria di persone

Manutenzione ordinaria e straordinaria (art 31 lettere a) e b) della legge 457/78)

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che hanno lo scopo di mantenere in efficienza la finitura e gli impianti attraverso le opere di riparazione dell'esistente (opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione di finiture ecc..).

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli che portano innovazione rispetto all'esistente (rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, realizzare e integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, installare ascensori, scale di sicurezza sostituire infissi esterni e serramenti ecc..)- Tali interventi se effettuati su edifici di edilizia residenziale pubblica (con il requisito della stabile residenza) sono assoggettati all'aliquota IVA 10% (n. 127 duodecies),

La legge finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191 in recepimento della Direttiva 2009/47/CE del Consiglio del 5 maggio 2009) ha previsto l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% anche alle prestazioni di manutenzione ordinaria (e straordinaria) effettuate su:

1) edifici a prevalente destinazione abitativa = sono gli edifici composti da unità abitative classificate nelle categorie catastali da A/1 a A/11 escluso A/10. Comprese le relative pertinenze anche se situate in edifici non a prevalente destinazione abitativa

2) edifici pubblici che ospitano collettività con carattere di stabile residenza = sono le case di riposo, gli ospizi, gli orfanotrofi e i conventi. Sono escluse le scuole, gli ospedali, le caserme, le colonie e le mense, in quanto prive del requisito della stabile residenza (circolare n. 151 del 9/7/1999)

3) edifici promiscui = sono gli edifici composti da unità abitative e da unità strumentali. L'agevolazione si applica solo sulla parte abitativa e sulle parti comuni se l'edificio ha la parte abitativa superiore al 50% dell'intera superficie (non occorre che sussista anche l'ulteriore requisito della superficie destinata a negozi inferiore al 25%). Esempio di edificio promiscuo: convento con mensa; orfanotrofio con scuola, immobile con unità abitative e negozi ed uffici ecc..

4) pertinenze immobiliari (box, posto auto, soffitta, cantina ecc..) di unità abitative, anche se situati in edifici non a prevalente destinazione abitativa

Negli edifici promiscui (abitativi e non abitativi) l'aliquota IVA del 10% si applica alle manutenzioni effettuate nelle singole unità abitative e relative pertinenze (a nulla rilevando il fatto che nell'edificio le unità abitative siano prevalenti o meno). Se detti lavori vengono effettuati in unità non abitativa l'aliquota IVA del 21% si applica anche se l'unità non abitativa è situata in edificio a prevalente destinazione abitativa

L'aliquota IVA ridotta del 10% si applica anche al valore dei beni costituenti la parte significativa del valore della prestazione ma fino a concorrenza del valore della prestazione stessa.

I beni significativi sono individuati nel decreto del Ministro delle finanze del 29 dicembre 1999 e sono a titolo esaustivo nel loro significato generico. Sono beni significativi, gli ascensori, montacarichi, infissi, caldaie, sanitari, impianti di sicurezza, videocitofoni ecc

Il bene di valore significativo deve essere fornito dal prestatore e non acquistato dal committente – consumatore finale. Per determinare il valore del bene significativo si fa riferimento al corrispettivo dovuto al prestatore secondo le condizioni contrattuali e, per evitare manovre elusive, tale valore non può essere inferiore al costo di acquisto sostenuto dal prestatore stesso.

Con circolare n. 71 del 2000 è stato precisato che l'aliquota del 10% si applica ai beni di valore significativo considerati nella loro interezza e non a singole parti o pezzi staccati che li compongono (ad esempio il bruciatore di una caldaia) Tali parti o pezzi staccati quando vengono forniti nell'ambito della prestazione non assumono una rilevanza autonoma, ma confluiscono nel valore della prestazione (così come gli altri beni)

L'aliquota ridotta del 10% non si applica ai sub appalti, alle fasi intermedie e alle prestazioni professionali ma solamente nei confronti di consumatori finali

I lavori di manutenzione straordinaria effettuati su edifici demaniali adibiti ad uffici pubblici non sono soggetti ad aliquota ridotta atteso che per fruire dell'aliquota ridotta gli interventi devono essere riferiti ad edifici di "edilizia pubblica residenziale". (risoluzione del 22 07 1998 n. 86)

Prestazioni complesse e corrispettivo unitario Con risoluzione del 1° febbraio 1990 n. 551463 è stato precisato che il complesso dei lavori (su di un edificio) costituiscono interventi di manutenzione straordinaria, anche se comprendono interventi di manutenzione ordinaria purchè questi ultimi siano trascurabili

Con altra risoluzione (n. 142 del 1999) l'Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora una operazione richiede l'effettuazione di prestazioni differenti assoggettate ad aliquote diverse (esempio manutenzioni ordinarie su edifici abitativi e non abitativi) e a fronte delle quali è previsto

il pagamento di un unico ed indistinto corrispettivo sullo stesso si rende applicabile l'aliquota più elevata tra quelle previste per ciascuna prestazione

Con risoluzione n. 48 del 23 marzo 1999 è stato precisato, altresì, che si applica l'aliquota IVA più elevata se nel contratto non sono ravvisabili criteri che possano aiutare ad individuare in maniera coerente e certa la parte di corrispettivo destinata a remunerare le prestazioni assoggettata ad aliquota ridotta

Per evitare l'applicazione dell'aliquota IVA più elevata nei contratti complessi e con pagamento di corrispettivo unitario è necessario preliminarmente individuare le diverse opere da realizzare e i diversi corrispettivi spettanti ad ogni opera e stipulare poi un unico contratto distinguendo le diverse prestazioni da effettuare e i relativi corrispettivi dovuti.

Interventi di recupero

Sono gli interventi indicati nelle lettere c) d) ed e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e sono assoggettati ad aliquota IVA 10% (Tabella A) parte III) n. 127 quaterdecies a prescindere dalla tipologia degli edifici su cui sono effettuati (circolare 142/1994 e risoluzione n. 157/2001) riguardano:

c) restauro e risanamento conservativo = sono gli interventi che hanno lo scopo di conservare l'edificio e ad assicurarne la funzionalità (consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio) Esempio adeguamento delle altezze dei solai, o apertura delle finestre per esigenze di aerazione dei locali.

d) ristrutturazione edilizia = sono gli interventi rivolti alla trasformazione totale o parziale della struttura precedente (ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi e impianti) Esempio modifica della facciata, realizzazione di un balcone o apertura di nuove porte o finestre

e) ristrutturazione urbanistica = sono gli interventi rivolti alla sistemazione di alcune strutture preesistenti con opere diverse, apportando modifiche agli isolati e rete stradale. l'elemento caratterizzante la ristrutturazione urbanistica è la sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico La ristrutturazione urbanistica comporta l'eliminazione di alcune strutture edilizie esistenti per realizzare – al loro posto – altre, anche di diversa configurazione e tipologia.” Ne consegue che anche gli interventi di demolizione realizzati all'interno di un più ampio intervento di ristrutturazione urbanistica usufruiscono dell'aliquota agevolata al 10%.

Le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge n. 457 del 1978 (escluse lettere a) e b) ceduti da imprese che hanno effettuato gli interventi stessi sono assoggettati all'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127 quinquiesdecies). Gli interventi devono essere completati per assoggettare ad aliquota agevolata la relativa cessione del fabbricato o porzione di fabbricato (Circolare n. 8 del 2009)

Barriere architettoniche

Gli appalti per la realizzazione delle opere finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche sono assoggettate all'aliquota IVA del 4% (punto n. 41 ter) della tabella A) parte II) D.P.R. n. 633 del 1972

L'aliquota IVA agevolata si applica anche se gli interventi si concretizzano in semplici manutenzioni ordinaria e straordinaria (circolare n. 1 del 1994)

La medesima aliquota agevolata si applica anche per l'installazione di monta scale in abitazione privata.

EDILIZIA : Aliquote IVA

Operazione	Aliq	N. tabella	Note
Case di abitazione non di lusso (D.M.2/8/69) ancorché non ultimate, purchè permanga originaria destinazione, requisiti 1° casa	4%	21	Requisiti 1° casa : caratteristiche non di lusso: ubicata nel comune dove si intende stabilire la propria residenza entro 18 mesi;non essere titolare (proprietà o diritto reale godimento) di altra casa nello stesso comune. Sussistenza requisiti alla stipula
Costruzioni rurali uso abitativo del proprietario o altri addetti alla coltivazione o allevamento ceduti da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purchè permanga originaria destinazione-	4%	21 bis	
Assegnazione anche in economia di case di abitazione di cui al n. 21, fatte ai soci da cooperative edilizie e loro consorzi	4%	26	Legge 102/2009 conversione DL n.78/2009, art 4 ter c. 4 e 6, ha soppresso la norma art 6 DPR n. 633/72 che prevedeva momento impositivo alla stipula del rogito e quella art 4, l. 90/90 in cui base imponibile pari al 70% costo CER per abitazione principale costruita su area in proprietà e al 50% quella costruita su area in diritto superficie
Beni escluse materie prime e semilavorati, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati di cui all'art. 13 legge 2/7/49 n.408 e delle costruzioni rurali di cui n. 21 bis)	4%	24	Beni finiti sono quei beni che anche successivamente al loro impiego nella costruzione non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile (porte, finestre, caldaie, ascensori, montacarichi)
Appalti relativi alla costruzione di fabbricati di cui art 13 legge n. 408 /49 effettuati nei confronti di costruttori e di cooperative e loro consorzi e di soggetti per i quali ricorrono i requisiti di 1° casa (n.21) e case rurali (n.21 bis)	4%	39	Appalti e sub appalti purchè relativi alla costruzione 1° casa (sub appalto per realizzazione impianto idrico, elettrico ecc) e agli ampliamenti purchè non tali da realizzare una nuova unità abitativa non di lusso che possa essere successivamente separata
Appalti relativi alla realizzazione delle opere finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche	4%	41 ter	Anche se si concretizzano in semplici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (circ 1/1994).Aliquota agevolata anche per installazione di un montascale in abitazione privata
Case abitazione non di lusso (D.M. 2/8/69) anche da cooperative e loro consorzi, ancorché non ultimate, purchè permanga originaria destinazione,qualora non ricorrono requisiti per la 1° casa	10%	127 undecies	
Fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione di cui art 13 legge n. 408/49, ancorché non ultimati, purchè permanga originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici	10%	127 undecies	Il fabbricato deve avere i requisiti della legge Tupini (art 13 legge 408/1949) ossia: -) il 51% della superficie totale dei piani fuori terra destinata ad abitazione -) non più del 25% della stessa superficie destinata a negozi. Singole unità non abitative (negozi, uffici, depositi ecc) aliquota 10% se comprese in edifici "Tupini"

Edifici di cui art. 1 legge 19/7/1961 n. 659, assimilati ai fabbricati di cui art. 13 legge n 408/49	10%	127 quinquies	Orfanotrofi,edifici scolastici, case di cura, collegi, ospizi, caserme, ricoveri, ospedali, colonie
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria (art 4 legge n. 847/1964 integrato art 44 legge n. 865/1971; linee trasporto metropolitane tranviarie e altre linee ad impianto fisso; impianti produzione calore energia da fonte solare fotovoltaica ed eolica, impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie e relativi collettori di adduzione	10%	127 quinquies	Norma oggettiva.Non rileva il committente o il cedente.Artt 4 e 44 elencazione esaustiva e non semplificativa delle opere di urbanizzazione Opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali(escluse quelle provinciali, di grande scorrimento e le interpoderali), parcheggi spazi di sosta fognatura, pubblica illuminazione ecc Opere di urbanizzazione secondaria (asili, scuole, mercati di quartiere,delegazioni comunali (esclusa la sede municipale) centri sociali, impianti cimiteriali Non si applica alle progettazioni anche se imprescindibili e assolutamente necessarie alla realizzazione dell'opera (R.M. 52 del 18/2/08)
Beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, impianti ed edifici di cui al n. 127 quinquies	10%	127 sexies	Materie prime e semilavorati aliquota IVA 20% Sono quelle materie che nella costruzione perdono la loro individualità (materie di coibentazione, materiali inerti, leganti, laterizi ecc)
Appalti relativi alla costruzione delle opere, impianti ed edifici di cui al n. 127 quinquies	10%	127 septies	
Appalti relativi alla costruzione case di abitazione di cui al n. 127 undecies e alla realizzazione di interventi di recupero di cui art 31 legge n.457/1978 esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)	10%	127 quaterdecies	Per gli interventi di cui alle lett c) d) ed e) legge n. 457/1978 non rileva tipologia dell'immobile (abitativo o strumentale) (r.m. 157/2001) Demolizione e ricostruzione fabbricato rientra tra interventi di recupero (legge 380 del 2001) Restauro e recuperi aree e manufatti archeologici IVA 21% non rientrano tra edifici art. 31 (R.M. 113 del 28/4/2009)
Fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi recupero di cui art 31 legge n. 457/1978 esclusi quelli di cui alle lett, a) e b) ceduti da imprese che hanno effettuato gli interventi stessi	10%	127 quinquiesdecies	Gli interventi di recupero devono essere ultimati per effettuare cessione fabbricato al 10% (circolare n. 8 del 2009)
Interventi di manutenzione straordinaria di cui art 31 lettera b) legge n. 457/1978 su edifici di edilizia residenziale pubblica	10%	127 duodecies	Circolare 151/1999. L'aliquota IVA ridotta si applica agli edifici residenziali "stabili" quali le abitazioni, orfanotrofi,case di riposo, brefotrofi. Non si applica alle mense, colonie, caserme ecc Su edifici promiscui (scuola ed orfanotrofio; mensa e casa riposo) solo sulle parti comuni, purchè la parte residenziale oltre il 50%. Non rientrano le prestazioni professionali. Edilizia residenziale pubblica sono i fabbricati destinati ad abitazione costruiti da enti pubblici a carico o con contributo dello Stato o enti pubblici territoriali,IACP e loro consorzi Non rientrano i

			fabbricati realizzati da privati con il concorso dell'intervento pubblico (edilizia convenzionata o agevolata) Circ. 151/1999)
Beni, escluse le materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui art 31 legge n. 457/1978 esclusi quelli di cui alle lett. a) e b)	10%	127 terdecies	
Manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa e su beni di valore significativo	10%	Legge 22/12/2008 n. 203	Abitazioni private, edifici che ospitano collettività con carattere di stabile residenza, edifici promiscui solo su parte abitativa e parti comuni purchè prevalga parte abitativa e sul valore dei beni significativi (DM 29/12/1999 – ascensori, montacarichi, infissi, caldaie, videocitofoni, netteria) che costituiscono parte significativa della prestazione e fino a concorrenza valore della prestazione. Per valore beni significativi si fa riferimento al corrispettivo dovuto al prestatore secondo condizioni contrattuali, per evitare manovre elusive tale valore non può essere inferiore al costo di acquisto sostenuto dal prestatore

Reverse – charge nei sub appalti in edilizia

L'articolo 17 comma 6 lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'applicazione del reverse charge per "le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di mano d'opera, rese nel settore edile da soggetti sub appaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro sub appaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori".

Ai fini dell'applicazione del reverse charge nell'edilizia occorre pertanto che:

- a) le prestazioni rese devono essere riconducibili ad un contratto di sub – appalto.
- b) entrambi i soggetti appaltatore e sub appaltatore devono esercitare una attività rientrante nella sezione F della tabella Ateco 2007 (sezione costruzioni).

L'applicazione del reverse charge comporta che il prestatore del servizio emetta fattura senza applicazione dell'IVA, indicando la disposizione di cui all'art. 17, comma 6 lettera a) del D.P.R. n. del 1972, e il committente del servizio integri la fattura con applicazione dell'aliquota e dell'IVA

Il committente del servizio deve, inoltre, annotare la fattura ricevuta nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti. entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese,

Se la fattura non perviene entro 4 mesi dalla effettuazione dell'operazione il committente del servizio deve nei 30 giorni successivi emettere autofattura e presentarne una copia all'Agenzia delle entrate competente per territorio

Regime sanzionatorio del reverse charge

Per le violazioni relative all'applicazione del reverse charge nel settore dell'edilizia e dei rottami . il c. 9 bis dell'art. 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 prevede un particolare regime sanzionatorio In particolare viene prevista una sanzione:

-) dal 100% al 200% nei casi in cui l'IVA non sia stata in alcun modo assolta (emittente che applica l'IVA in luogo del reverse charge e non versa l'imposta
-) del 3% in tutti i casi in cui l'imposta sia stata assolta ancorché in modo irregolare (applicazione del reverse charge in luogo dell'IVA o viceversa con regolare versamento e detrazione dell'imposta)
-) dal 5% al 10% (al pari delle operazioni esenti) nei casi in cui l'emittente non emette la fattura.